REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL TESSERAMENTO DELLA FISASCAT CISL

PREAMBOLO

Il presente regolamento costituisce attuazione dello Statuto Nazionale FISASCAT CISL.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda agli statuti ed ai regolamenti di attuazione degli statuti sia della Cisl che della Fisascat.

Art. 1 - Natura dell'iscrizione

1. L'adesione alla FISASCAT CISL è volontaria, personale e libera. Essa esprime la condivisione dei principi, dei valori e delle finalità statutarie dell'organizzazione sindacale.
2. Possono iscriversi alla Federazione tutti i lavoratori e le lavoratrici operanti nei settori del Terziario, Turismo e Servizi, indipendentemente dalle opinioni politiche e dalle convinzioni religiose.

Art. 2 - Modalità di Iscrizione e Delega

1. L'iscrizione si perfeziona attraverso la compilazione e la sottoscrizione della Delega di Adesione Sindacale.
2. La delega deve contenere i dati anagrafici e di contatto della lavoratrice/del lavoratore, il CCNL applicato, l'orario di lavoro individuale, il livello professionale di inquadramento, la mansione svolta e l'indicazione dell'azienda di appartenenza, nonché l'autorizzazione al datore di lavoro ad operare la trattenuta sindacale sulla retribuzione nel caso in cui l'iscrizione non fosse brevi manu e l'informativa relativa al trattamento dei dati personali con i relativi consensi.
3. L'iscritta/o riceve la tessera di iscrizione, che costituisce il titolo formale di appartenenza all'organizzazione.

Art. 3 - Distribuzione e Rinnovo della Tessera

1. La tessera ha validità annuale e deve essere consegnata all'iscritta/o che non risulti in una delle condizioni di cui al successivo art. 4 all'inizio di ciascun anno e comunque non oltre il 30 aprile.
2. A chi si iscrive per la prima volta alla Fisascat, la Segreteria della Federazione Sindacale territorialmente competente dovrà garantire la consegna della tessera CISL entro 3 mesi dall'iscrizione.
3. Per gli iscritti in regola con i versamenti, il rinnovo si intende tacitamente confermato per l'anno successivo.
4. La distribuzione delle tessere è affidata alle operatrici/agli operatori sindacali territoriali, alle delegate/ai delegati di azienda e agli RSU/RSA, che ne rispondono alla Segreteria territorialmente competente esclusivamente nel caso in cui l'affidamento alla distribuzione sia comprovato formalmente.

5. La Segreteria della Federazione sindacale territoriale, regionale/interregionale è competente:
 a. ad aggiornare costantemente l'Anagrafe unica nazionale degli/delle iscritti/e per il territorio di pertinenza secondo modalità adeguate alla normativa di legge in materia di protezione dei dati personali;
 b. a procedere, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo art. 6, all'aggiornamento straordinario dell'Anagrafe Unica secondo le modalità ivi indicate.

Art. 4 - Cessazione dell'iscrizione e Disdetta

1. L'iscrizione decade:
 1.a) per dimissioni volontarie date mediante comunicazione scritta (disdetta) indirizzata alla Segreteria della Federazione Sindacale territorialmente competente;
 1.b) per mancato versamento del contributo di iscrizione;
 1.c) per interruzione della contribuzione sindacale senza giustificato motivo;
 1.d) per espulsione deliberata dagli organismi competenti in caso di gravi violazioni delle norme statutarie.
2. La decadenza di cui al punto 1.c) del precedente comma si ha in caso di interruzione della contribuzione superiore.
3. La validità dell'iscrizione deve risultare per ciascuna tessera card dalla lettura del QR-CODE presente sul retro della stessa effettuata tramite https://verificaiscritto.cisl.it e dall'Anagrafe Unica Nazionale.

Art. 5 - Trasparenza e Gestione del Database

1. La Segreteria della Federazione Sindacale territorialmente competente, avvalendosi dei sistemi informatici confederali, cura l'aggiornamento costante dell'anagrafica delle oscrotte/degli iscritti, operando nella banca dati a seguito delle disdette e delle nuove iscrizioni raccolte.
2. La Segreteria della Federazione Sindacale territorialmente competente è responsabile dell'aggiornamento continuo dell'Anagrafe Unica Nazionale degli/delle iscritti/e.
3. L'Anagrafe Unica Nazionale della Cisl è il sistema informativo centralizzato che gestisce e censisce in tempo reale gli iscritti alla Federazione. Le operatrici/gli operatori sindacali autorizzate/i accedono al sistema tramite il gestionale interno SiWeb per effettuare costantemente il controllo immediato della regolarità delle iscrizioni.
4. Gli elenchi e i dati sensibili sono gestiti nel massimo rispetto della normativa sulla privacy (GDPR), garantendo l'accesso ai dati esclusivamente alle operatrici/agli operatori autorizzati.
5. I dati del tesseramento costituiscono la base per la determinazione della rappresentanza sindacale e per la ripartizione dei contributi tra le diverse istanze dell'organizzazione.

Art. 6 - Aggiornamenti straordinari dell'Anagrafe Unica delle/degli iscritte/i

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, correttezza e rappresentatività dell'Organizzazione, le Federazioni Sindacali territorialmente competenti sono tenute ad effettuare una verifica ed un aggiornamento straordinari dell'Anagrafe Unica delle/degli Iscritte/i entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno. Le verifiche e gli aggiornamenti straordinari si focalizzeranno sui seguenti casi:
 a. presenza anomala o sproporzionata negli elenchi di lavoratrici/lavoratori con un'età superiore ai 65 anni rispetto alla media del bacino occupazionale di riferimento;
 b. rilevazione di una quota tessera media (valore contributivo annuo per iscritta/o) significativamente inferiore agli standard nazionali o, laddove indicati, a quelli regionali, tale da far presumere la presenza di posizioni contributive anomale;
 c. scostamento fra quota tessera media del settore e rimesse per iscritta/o di singole aziende.
2. La quota tessera media e le soglie di anomalia di cui al comma 1 sono definite per ciascuna annualità dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta della Segreteria, tenendo conto dei differenti settori merceologici e dei parametri ISTAT di settore.
3. In presenza di almeno uno dei parametri di anomalia di cui al comma 1, la Segreteria della struttura territoriale competente deve:
 a. procedere alla revisione e all'allineamento dell'Anagrafe Unica, eliminando le posizioni non più attive (lavoratrici/lavoratori cessate/i, pensionate/i ancora in attività ma non in regola con i contributi di iscrizione, disdette non inserite, iscrizioni con contribuzione diretta non rinnovate, ecc.) entro e non oltre 30 giorni;
 b. inviare una relazione dettagliata agli organismi di controllo competenti, attestando l'avvenuta regolarizzazione o le motivazioni specifiche che giustificano i dati censiti.
4. Non si potrà dare luogo alla stampa delle tessere per l'anno in corso nel caso in cui non siano stati adempiuti gli obblighi di cui al comma 3.

Art. 7 - Diritti e Doveri dell'iscritta/o

1. L'iscritta/o ha diritto a partecipare all'elaborazione delle linee sindacali, ad eleggere i propri rappresentanti, ad essere tutelata/o nei luoghi di lavoro e a usufruire dei servizi riservati alle/agli iscritte/i, come le tutele assicurative e i servizi di assistenza.
2. L'iscritta/o ha il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di mantenere comportamenti coerenti con i valori della CISL e di corrispondere regolarmente i contributi d'iscrizione.

Art. 8 - Sanzioni e Ricorsi

1. Qualora una/un iscritta/o ponga in essere comportamenti in contrasto con le finalità e le regole statutarie, la Segreteria territorialmente competente può avviare un procedimento disciplinare.

2. Contro i provvedimenti di non accettazione della domanda di iscrizione o di espulsione, è possibile presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale, secondo le tempistiche stabilite dagli statuti della Fisascat e della Cisl.

Art. 9 – Adozione dei Regolamenti per la tenuta del Tesseramento ed Adeguamenti

1. Le Federazioni regionali, interregionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Regolamento e provvedere di conseguenza ad adeguarvisi anche adottando propri Regolamenti per la tenuta del tesseramento alla prima sessione utile dei Consigli Generali Regionali, Interregionali e dei Comitati Direttivi da convocarsi dopo l'adozione dello stesso a livello nazionale.
2. Analogamente, gli adeguamenti al presente Regolamento devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali /Comitati Direttivi di tutte le strutture da convocarsi dopo l'adozione delle modifiche da parte della Federazione Nazionale.
3. Le norme contrastanti sono nulle.
4. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei probiviri.